

CESAR SRL

Promuove percorsi di formazione GRATUITI, finanziati dal Fondo Sociale Europeo, e rivolti a DONNE disoccupate/inoccupate

COSTRUIRE IL PERSONAL BRANDING

CODICE PROGETTO 1098-0001-526-2020

DGR 526/20 "IL VENETO DELLE DONNE"

Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020

Presentazione

Il Progetto di IMPACT WOMAN: COSTRUIRE UN PERCORSO PROFESSIONALE DI SUCCESSO intende promuovere una formazione che consenta a donne disoccupate e inattive la ricerca di una prima esperienza lavorativa o un reinserimento nel mondo del lavoro, anche in ottica di autoimpiego.

In un mercato in continuo movimento, risulta di fondamentale importanza saper gestire la propria immagine, sia online che offline, per emergere nel settore di propria ambizione e farsi trovare da clienti e headhunter. Se nella società odierna visibilità e networking sono indispensabili, bisogna anche imparare come trasmettere al meglio il proprio valore.

Partendo da un'autoconsapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza, si cercherà di analizzare tutti i canali social, in particolare LinkedIn, idonei a promuovere la propria immagine, online e offline.

Programma

Il percorso formativo si propone di far sviluppare nelle partecipanti le capacità di:

- Identificare i propri obiettivi professionali, capendo su quali è opportuno investire
- Definire un primo impianto di comunicazione online, funzionale a valorizzare il Personal Brand
- Porre le basi per creare opportunità professionali

Al termine dell'intervento formativo le partecipanti saranno in grado di:

- ✓ Analizzare il mercato e quindi capire la propria situazione e la pianificazione degli step per raggiungere l'obiettivo
- ✓ Sviluppare il Personal Branding per fare marketing di se stessi
- ✓ Attivare il Brand online

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono destinatarie del percorso n. 8 donne disoccupate/inoccupate residenti nella Regione del Veneto

Sede di svolgimento:

In presenza: Via Enrico Fermi, 197 - VICENZA

Da remoto: attraverso piattaforma ZOOM

La domanda di ammissione:

- dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l'esclusione, e deve pervenire alla segreteria di CESAR, Via E. Fermi, 197 – Vicenza
- può essere scaricata dal sito: www.cesarformazione.it
- può essere inviata via fax allo 0444 - 960581, o inviata via mail a cesar@confartigianatovicenza.it.
Nell'oggetto indicare: COSTRUIRE IL PERSONAL BRANDING

La domanda di ammissione dovrà pervenire a CESAR, in una delle modalità sopra indicate, entro e non oltre il giorno 27 gennaio 2021.

Documenti da allegare alla domanda:

- status occupazionale e DID (ottenibile presso il centro per l'impiego di competenza territoriale);
- attestato del proprio titolo di studio;
- curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003;
- fotocopia fronte retro della carta d'identità in corso di validità e del codice fiscale;
- permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari);

L'ammissione avverrà in conformità a una graduatoria risultante da un'attività di selezione a cura di una commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile.

Modalità di selezione:

Sono previsti colloqui individuali e/o di gruppo, e/o test attitudinale mirato a verificare le motivazioni alla partecipazione al corso.

INFO - ISCRIZIONI

cesar@confartigianatovicenza.it

Domanda di AMMISSIONE

COSTRUIRE IL PERSONAL BRANDING
CODICE PROGETTO 1098-0001-526-2020
DGR 526/20 "IL VENETO DELLE DONNE"**Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020**

Il sottoscritto cognome e nome _____ nato a _____
il _____ Residente in via _____ n° _____
località _____ Comune _____ Cap _____ provincia _____
Cod. fiscale _____
Tel. _____ Fax _____ E-mail _____

chiede di partecipare al progetto dal titolo:
PROGETTO "Costruire il Personal Branding"

dichiara

(ai sensi dell' art. 46, d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)

☐ di essere disoccupato/inoccupato alla data di ammissione al corso;
☐ di essersi iscritto al centro per l'impiego ed aver sottoscritto il Patto di Servizio e il Piano di Azione Individuale (DID – Dichiarazione di Immediata Disponibilità) in data _____;

Oppure

☐ di impegnarsi ad aderire al programma registrandosi nel portale www.cliclavoroveneto.it e di recarsi presso il centro per l'impiego di competenza territoriale e stipulare il Patto di Servizio con la DID entro 2 gg prima della data prevista per le selezioni

Luogo e data: _____ Firma _____

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dal D.lgs. 30/06/2003 n. 196, in base al quale i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data: _____ Firma _____

D. LGS. 276/2003

Art. 8 Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro

1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, le agenzie per il lavoro e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati assicurano ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati, e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trattamento dei dati personali di cui al presente decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguentelementi: a) le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori che agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro; b) le modalità attraverso le quali deve essere data al lavoratore la possibilità di esprimere le preferenze relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati di cui al comma 1; c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 10. 3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in possesso dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla presenza in capo al lavoratore di particolari benefici contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.

Art. 9

Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione

1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perché facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro. 2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto stesso. 3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione elettronica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete di comunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile è conoscibile in modo agevole.

Art. 10.

Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori

1. È fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa. È altresì fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione.